

*CODICE DELLA STRADA/ In consiglio dei ministri due schemi di dpr che attuano la riforma*

# Invalidi con permesso europeo

## Regole uniformi sulla sosta dei veicoli. Rimorchi, targa ko

DI STEFANO MANZELLI  
ED ENRICO SANTI

**A**rriva il via libera all'adozione del contrassegno europeo per la sosta dei veicoli al servizio degli invalidi e la soppressione reale della targa ripetitrice dei rimorchi. Ma anche la definizione delle nuove formalità da espletare quando i veicoli sono utilizzati da soggetti diversi dagli intestatari per un periodo superiore a trenta giorni. Sono queste le interessanti novità contenute in due distinti schemi di dpr che saranno esaminati oggi dal consiglio dei ministri. Le norme contenute negli schemi normativi costituiscono attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge di riforma stradale 120/2010. Con un primo dpr verrà disciplinato il modello di permesso invalidi europeo. Il contrassegno comunitario è già stato adottato da tempo da molti stati dell'unione europea. Sul modello di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti

la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell'autorità nazionale che rilascia il contrassegno e nella parte retrostante, non visibile, il nominativo e la fotografia del soggetto autorizzato. Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli stati membri dell'Unione europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni di ogni singolo Paese. L'Italia non ha finora dato seguito alla raccomandazione 98/376/Ce. Tuttavia, grazie alla riforma stradale del 2010, si sono poste le basi per adottare il contrassegno uniforme europeo per la sosta dei disabili. Infatti, l'art. 58 della legge 120/2010 ha modificato l'art. 74 del dlgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), sopprimendo il divieto di usare diciture o simboli, dai quali si può desumere la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Queste nuove disposizioni, in vigore dal 13 agosto 2010, hanno eliminato gli ostacoli normativi all'ado-

zione in Italia del contrassegno europeo per invalidi. Restava da compiere però un ultimo passo, ovvero l'emanazione di un decreto del presidente della repubblica, che, modificando l'art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, recepisca la raccomandazione 98/376/Ce. Il testo all'esame del governo, oltre a introdurre nell'ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell'art. 381 prevedono anche che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall'entrata in vigore del dpr i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni

stabiliscano un periodo inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi. Con un altro decreto si intende invece dare attuazione ai commi 4-bis dell'art. 94 del codice della strada e al comma 4 dell'art. 100 del Codice della strada. La legge 120/2010 ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di dotare i rimorchi di targa ripetitrice. Lo schema di dpr all'esame del governo prevede alcune modifiche del regolamento stradale con la soppressione formale, solo per i rimorchi che saranno immatricolati dopo l'entrata in vigore del dpr, delle disposizioni relative alla targa ripetitrice. Con riferimento, invece, all'art. 94 del Codice della strada, il dpr disciplina le ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare,

se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l'ente affidatario. Per la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida, oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell'avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore.

-----© Riproduzione riservata-----